

Giurisprudenza nazionale

## Diritti civili e libertà

### Non discriminazione

riconoscimento della possibilità per i genitori di scegliere il cognome o i cognomi da attribuire ai figli

Corte costituzionale,  
31 maggio 2022, n. 131

La Corte costituzionale ha stabilito la illegittimità della norma che non consentiva ai genitori, anche di comune accordo, di attribuire al figlio unicamente il cognome della madre e di quella che, in mancanza di accordo, imponeva il solo cognome paterno, anziché quello di entrambi i genitori, per contrasto con gli artt. 2, 3, 4 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 8 (*Diritto al rispetto della vita privata e familiare*) e 14 (*Divieto di discriminazione*) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Cedu). In attuazione del principio di eguaglianza e nell'interesse del figlio, la coppia genitoriale deve poter condividere, secondo la Consulta, la scelta sul cognome del figlio; motivo per cui, la regola che attribuisce automaticamente il cognome del padre è discriminatoria e lesiva dell'identità del figlio. Pertanto, il cognome del figlio dovrà comporsi con i cognomi dei genitori, nell'ordine da loro deciso, fatta salva la possibilità che, di comune accordo, i genitori attribuiscono soltanto il cognome di uno dei due. Di conseguenza, l'accordo è imprescindibile per poter attribuire al figlio il cognome di uno soltanto dei genitori. In mancanza di tale accordo, devono attribuirsi i cognomi di entrambi i genitori, nell'ordine concordato. Qualora vi sia un contrasto sull'ordine di attribuzione dei cognomi, sarà necessario l'intervento del giudice. Questo in attesa di altri criteri, forniti dal legislatore, al quale il giudice delle leggi fornisce comunque delle indicazioni.